COMUNE DI BERGAMO

DIREZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
SERVIZIO SERVIZI PER L'INFANZIA E LA GENITORIALITA'

Accordo Quadro

PROCEDURA APERTA
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO COME DEFINITO DALL'ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL FUNZIONAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE COMUNALI (CENTRO FAMIGLIA "RITA GAY", SPAZIO GIOCO, LUDOTECHE) PER IL PERIODO DI 36 MESI (1.9.2024-31.8.2027)

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro ……3

Art. 2 – Disciplina di riferimento ……3

Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro ……4

Art. 4 – Valore dell'Accordo Quadro ……4

Art. 5 – Contratti derivati ……6

Art. 6 – Garanzia definitiva dell'Accordo Quadro ……6

Art. 7 – Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro ……7

Art. 8 – Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro ……7

Art. 9 – Recesso e risoluzione del contratto ……8

Art. 10 – Spese contrattuali ……10

Art. 11 – Foro competente ……10

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro riguarda i servizi a supporto del funzionamento di n. 7 nidi d'infanzia comunali e di altre strutture educative comunali (Centro Famiglia "Rita Gay", Spazi Gioco, Ludoteche) secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e, se migliorative, nelle Offerte tecniche ed economiche presentate dall'Appaltatore.
Specificatamente, si richiede all'OEA l'erogazione delle prestazioni di seguito indicate:

a) servizio di sostegno educativo ai bambini con fragilità,
b) servizio ausiliario di accoglienza e di supporto al personale educativo,
c) servizio di sostituzione temporanea di personale educativo comunale assente,
d) servizio di gestione delle cucine e di preparazione e somministrazione dei pasti,
e) servizio di pulizia a basso impatto ambientale (in conformità ai Criteri ambientali minimi stabiliti nel D.M. 51 del 29/1/2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare pubblicato in G.U. n. 42 del 19/2/2021) e prestazioni attinenti agli aspetti igienici e di sanificazione degli ambienti, nonché fornitura di materiale di consumo connessa allo svolgimento del servizio.

L'appalto è articolato in **due lotti**:

LOTTO 1 - servizi di supporto alla gestione di n. 7 nidi d'infanzia comunali: servizio di sostegno educativo ai bambini con fragilità, servizio ausiliario di accoglienza e di supporto al personale educativo, servizio di sostituzione temporanea di personale educativo comunale assente, servizio di gestione delle cucine e preparazione e somministrazione dei pasti presso i seguenti nidi d'infanzia:

Nido d'infanzia "Arcobaleno" – Borgo Palazzo, Nido d'infanzia "Loreto" – Loreto, Nido d'infanzia "L'erba Voglio" – Longuelo, Nido d'infanzia "La Bottega di Archimede" – Campagnola, Nido d'infanzia "Ambarabà" – Santa Caterina, Nido d'infanzia "Il Villaggio" – Villaggio degli Sposi, Nido d'Infanzia "Il Bruco Verde - Valtesse

LOTTO 2 - servizio di pulizia a basso impatto ambientale presso i seguenti immobili:

Nido d'infanzia "Arcobaleno" – Borgo Palazzo, Nido d'infanzia "Loreto" – Loreto, Nido d'infanzia "L'erba Voglio" – Longuelo, Nido d'infanzia "La Bottega di Archimede" – Campagnola, Nido d'infanzia "Ambarabà" – Santa Caterina, Nido d'infanzia "Il Villaggio" – Villaggio degli Sposi, Nido d'Infanzia "Il Bruco Verde – Valtesse, Spazio Gioco "Oplà", Spazio Gioco "Grandi e Piccini", Ludoteca "Giocagulp", Ludoteca "Parco Locatelli" e Centro Famiglia "Rita Gay"

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Stazione Appaltante esclusivamente con l'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara di ciascun Lotto.
L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante in merito all'acquisto di quantitativi minimo o predeterminati di prestazioni. Il soggetto aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, nulla può pretendere dalla Stazione Appaltante in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per tutto il periodo di validità del medesimo e che regoleranno i successivi contratti specifici di appalto derivanti dall'Accordo Quadro stesso.

Per la descrizione del contesto dei servizi educativi comunali si rimanda al documento "Relazione tecnico illustrativa".

Per il dettaglio degli impegni richiesti per ciascun Lotto e dei conseguenti oneri economici, si rimanda al documento "Prospetto economico degli oneri complessivi".

Art. 2 – Disciplina di riferimento

L'Accordo Quadro e i contratti derivati sono disciplinati da:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Offerta presentata dal soggetto aggiudicatario per ciascun Lotto.

I contratti derivati sono altresì regolati da quanto stabilito nei singoli contratti attuativi.

Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha una durata massima presunta di 36 (trentasei) mesi, dall'1.9.2024 al 31.8.2027, con possibilità espressa mediante provvedimento dirigenziale di rinnovo per un periodo di pari durata sino al 31.8.2030. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante Posta Elettronica Certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.
L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
La validità dell'Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all'attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione Appaltante.
L'Accordo Quadro si concluderà comunque nel caso in cui il Comune di Bergamo abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'art. 4. Alla scadenza del suddetto termine, l'Accordo con l'Aggiudicatario si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo a favore dello stesso.
Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro l'esecuzione dei servizi da parte dell'operatore aggiudicatario è eventuale e avverrà solo a seguito di richiesta da parte del Comune. I soggetti che sottoscriveranno l'Accordo Quadro pertanto non potranno pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto specifico in nessuna misura.
In caso di cessazione anticipata dell'efficacia, a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei contratti derivati o qualora alla scadenza dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio, l'Appaltatore deve garantire, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario. Nel corso del periodo di proroga l'Appaltatore si impegna ad eseguire i contratti derivati mantenendo le stesse condizioni, oneri e prezzi definiti in sede di offerta, eventualmente integrati per effetto della disciplina prevista in tema di revisione prezzi.

Art. 4 – Valore dell'Accordo Quadro

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, l'importo complessivo stimato a base di gara dell'Accordo Quadro è pari a € 3.725.627,16 oltre IVA e comprensivo di oneri per la sicurezza, così ripartito tra i diversi Lotti.

N. LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO	CPV	IMPORTO
1	Servizi di supporto alla gestione di n. 7 nidi d'infanzia comunali: servizio di sostegno educativo ai bambini con fragilità, servizio ausiliario di accoglienza e di supporto al personale educativo, servizio di sostituzione temporanea di personale educativo comunale assente, servizio di gestione delle cucine e preparazione e somministrazione dei pasti	*CPV 80110000-8* *Servizi di istruzione pre-scolastica* *CPV 55321000-6* *Servizi di preparazione pasti*	€ 3.005.425,56
2	Servizio di pulizia a basso impatto ambientale	*CPV 90919300-5* *Servizi di pulizia di scuole*	€ 720.201,60

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso, sono stati quantificati in € 0,00.

Il costo della manodopera, stimato in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, ammonta, per l'intera durata dell'Accordo Quadro, così come dettagliato nel documento "Prospetto economico degli oneri complessivi", complessivamente in:

LOTTO 1	€ 2.613.587,70
LOTTO 2	€ 626.292,96

Il valore dei singoli Lotti dell'Accordo Quadro è frutto di una stima presunta del numero e del fabbisogno di servizi della Stazione Appaltante. Il valore stimato dell'Accordo Quadro pertanto non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino all'importo sopra indicato e non costituisce per l'affidatario il minimo garantito.
L'aggiudicazione e la stipulazione dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti del soggetto o dei soggetti affidatari individuati, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per la stipulazione di eventuali e futuri contratti specifici, non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'Accordo Quadro ed in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto applicativo originario. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del singolo contratto applicativo ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, calcolato ai fini dell'individuazione della normativa applicabile con le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, comprensivo di tutte le opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara, è pari a **€ 9.616.247,77**, come di seguito specificato:

LOTTO 1

Importo posto a base d'asta (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 0,00 e costi della manodopera pari a € 2.613.587,70 non soggetti a ribasso)	€ 3.005.425,56
Eventuale quinto d'obbligo (+20%)	601.085,11
Eventuale rinnovo di 36 mesi	€ 3.005.425,56
Eventuale proroga di 6 mesi (art. 120 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023)	€ 500.904,26
Totale parziale	**€ 7.112.840,49**
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 5%	€ 355.642,02
Revisione prezzi	40.072,34
Imprevisti	€ 15.027,13
Totale valore globale stimato dell'Accordo Quadro (art. 14 comma 4 D. Lgs. n. 36/2023)	**€ 7.523.581,98**

LOTTO 2

Importo posto a base d'asta (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 0,00 e costi della manodopera pari a € 626.292,96 non soggetti a ribasso)	€ 720.201,60
Eventuale quinto d'obbligo (+20%)	€ 144.040,32
Eventuale rinnovo di 36 mesi	€ 720.201,60
Eventuale proroga di 6 mesi (art. 120 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023)	€ 120.033,60
Totale parziale	**€ 1.704.477,12**
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22%	€ 374.984,97
Revisione prezzi	€ 9.602,69
Imprevisti	€ 3.601,01
Totale valore globale stimato dell'Accordo Quadro (art. 14 comma 4 D. Lgs. n. 36/2023)	**€ 2.092.665,79**

Art. 5 – Contratti derivati

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante può attivare i Contratti derivati nei limiti di capienza dell'Accordo Quadro, sulla base di variabili quali esigenze temporali e disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dei costi.

La durata dei singoli Contratti derivati è stabilita dalla Stazione Appaltante al momento dell'attivazione. I singoli contratti derivati hanno una durata compresa tra un minimo di 12 (dodici) mesi e un massimo di 36 (trentasei) mesi, a condizione che vi sia la relativa disponibilità nel valore dell'Accordo Quadro e che il contratto derivato sia affidato prima della scadenza dell'Accordo stesso. In ogni caso il contratto derivato non può avere durata superiore ai 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro. E' prevista, ai sensi dell'articolo 120 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, la proroga dei contratti derivati per il tempo necessario, non superiore a 12 mesi, all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario in tutti i casi di cessazione anticipata dell'efficacia, a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio.

Art. 6 – Garanzia definitiva dell'Accordo Quadro

L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, è obbligato a costituire la garanzia definitiva. Ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 2% dell'importo dell'Accordo.

La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Si applicano gli incrementi dell'importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d'asta. Non si applicano invece le riduzioni conseguenti alla dimostrazione dell'esistenza delle specifiche condizioni indicate nella normativa vigente.

La cauzione definitiva dell'Accordo Quadro è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di Accordo Quadro, compreso l'obbligo di sottoscrivere i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La suddetta garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 193 del 16 settembre 2022 pubblicato il 14 dicembre 2022 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale - n. 291. La mancata costituzione della garanzia definitiva dell'Accordo Quadro determina la decadenza dell'affidamento dell'Accordo Quadro stesso e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante che aggiudica l'Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero Accordo Quadro, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia definitiva dovrà avere durata temporale almeno pari alla durata del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art 117 del Codice.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

In caso di differimento della scadenza contrattuale, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della garanzia in relazione alla nuova durata dell'Accordo Quadro. L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e preclude l'attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Art. 7 – Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la Stazione Appaltante si

riserva di effettuare monitoraggi periodici sull'andamento dell'Accordo Quadro, sia richiedendo al Soggetto Aggiudicatario l'elaborazione di reports specifici in relazione allo stato di attuazione dell'Accordo Quadro e agli importi disponibili residui, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 5 (cinque) giorni dalla data di richiesta, sia mediante la ricognizione delle segnalazioni ricevute dai RUP dei contratti derivati relative a inadempienze nelle prestazioni contrattuali e penali applicate.
L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

Art. 8 – Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro

Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate dalla Stazione Appaltante, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della contestazione all'Appaltatore e a contradditorio concluso, le seguenti penali:

Rif	Inadempimento	Valore penale
1	Ritardo nella stipula dell'Accordo Quadro rispetto alla scadenza del termine dello "stand still"	€ 250 per ogni giorno di ritardo dovuto a causa imputabile all'operatore economico (fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 giorni)
2	Mancato rispetto del termine richiesto per l'attivazione dei servizi	€ 250 per ogni giorno di ritardo (fatta salva la risoluzione del contratto di accordo quadro in caso di ritardo superiore a 15 giorni)
3	Ritardo nella consegna o mancata presentazione alla Stazione Appaltante della reportistica o delle informazioni richieste periodicamente	€ 100 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla Stazione Appaltante

L'applicazione delle penali sopra elencate avviene mediante escussione della garanzia provvisoria (nel caso di cui al punto 1) ovvero definitiva prestata a favore della Stazione Appaltante.
Le penali elencate si applicano fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 9 – Recesso e risoluzione del contratto

9.1 Recesso per giusta causa
Costituiscono motivo di recesso unilaterale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Appaltatore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti del

concessionario, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con il Committente, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali. Le cause di recesso sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata.
Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la volontà di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore. Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Appaltatore non siano ritenuti accogli bili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Appaltatore.

9.2 Recesso unilaterale

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto senza indennizzo alcuno per l'Appaltatore, qualora nel periodo di validità del contratto, anche a seguito di proroga o incremento, ne sia attivato uno nuovo con condizioni economiche migliorative, fatta salva la facoltà dello stesso di adeguarsi alle condizioni migliorative.

9.3 Diffida ad adempiere

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.
In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contesta formalmente gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopra indicato l'Appaltatore può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

9.4 Clausole risolutive

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso e dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:
A) qualora non sia intervenuta per fatto dell'Appaltatore la sottoscrizione di un contratto derivato;
B) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante raggiunga il 10% del valore dei contratti derivati attivi;
C) in caso di cessione del contratto.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore. Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del

Committente (art.1455 del codice civile).

9.5 Effetti della risoluzione e del recesso

L'esercizio della facoltà di recesso per giusta causa da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati. La risoluzione dell'Accordo Quadro preclude l'attivazione di nuovi contratti derivati. Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara. Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

Art. 10 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte inclusa l'imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara sono a carico dell'Appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Art. 11 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente Accordo Quadro e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Bergamo.